

# Modulo di delega

La preghiamo di completare solo un'opzione di voto. Da firmare e rispedire al Suo abituale referente affinché pervenga alla sede legale della SICAV entro le ore 18:00 CET del 13 novembre 2017.

## L'ASSEMBLEA

**Luogo** Sede legale del Fondo

**Data e ora** 15 novembre 2017 alle ore 14:30 CET

**Quorum** L'assemblea generale straordinaria riconvocata non prevede alcun quorum.

**Votazione** Le delibere relative ai punti all'ordine del giorno saranno adottate dalla maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

## IL FONDO

**Denominazione** JPMorgan Investment Funds

**Forma legale** SICAV

**Tipologia di Fondo** OICVM

**Sede legale**

6 route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Lussemburgo

**Fax** +352 2452 9755

**Numero di registrazione (RCS**

**Lussemburgo)**

B 49663

Se intende partecipare all'assemblea e votare di persona, non è necessario che compili il presente modulo.

## OPZIONE A Delega del proprio voto ad un rappresentante

La preghiamo di selezionare una delle seguenti caselle e di procedere alla firma.

Il sottoscritto delega il suo diritto di voto al Presidente dell'assemblea e lo autorizza a votare a sua discrezione.

Il sottoscritto nomina il soggetto di seguito indicato quale suo rappresentante e lo autorizza a votare a sua discrezione o secondo le indicazioni ricevute.

Ragione sociale/Nome

## OPZIONE B Indicare i propri voti

Il sottoscritto stabilisce di votare come segue. Il sottoscritto nomina il Presidente dell'assemblea quale suo rappresentante affinché voti come di seguito indicato. La preghiamo di notare che il Presidente dell'assemblea potrà votare a sua discrezione in riferimento ai punti per i quali non è stata indicata una preferenza, nonché ad altri punti non indicati nella presente delega ma introdotti durante la riunione. Il suddetto potrà altresì compiere ed eseguire qualsiasi atto o adempimento necessario o connesso all'esercizio dei poteri descritti nel presente avviso.

Destinato  
esclusivamente  
all'intermediario

### Ordine del giorno dell'Assemblea e dei voti degli Azionisti

#### Aggiornamento delle disposizioni relative al mancato pagamento delle

1. Modificare l'Articolo 6 al fine, tra le altre cose, di:
- stabilire che l'emissione di azioni sia subordinata all'effettivo e valido versamento del prezzo di acquisto da parte del sottoscrittore;
  - stabilire che l'accettazione della sottoscrizione e l'emissione delle azioni siano dimostrate tramite il rilascio di una lettera di conferma;
  - stabilire che le azioni restino in pegno a favore del Fondo fino all'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto da parte del sottoscrittore;
  - stabilire che le azioni emesse e il cui corrispettivo non sia stato versato dal sottoscrittore vengano contrassegnate come "non regolate" nel registro degli azionisti e che tale indicazione produca l'iscrizione del pegno nel registro degli azionisti;
  - conferire al Fondo o al suo delegato il potere discrezionale di procedere al rimborso o all'annullamento delle azioni emesse a spese del sottoscrittore e senza alcun preavviso, laddove questi non abbia versato il prezzo di acquisto al Fondo o al suo delegato entro la scadenza indicata nel Prospetto, ovvero laddove, prima di tale scadenza, il Fondo venga a conoscenza di circostanze riguardanti l'investitore e capaci, secondo il parere del Fondo o del suo delegato, di scaturire in una situazione in cui l'investitore non sarà in grado o disposto a versare il prezzo di acquisto entro la suddetta scadenza;
  - stabilire che il Fondo o il suo delegato possano altresì fare valere i diritti del Fondo relativamente al pegno, a loro assoluta discrezione, e intraprendere un'azione nei confronti dell'investitore oppure dedurre eventuali perdite o costi sostenuti dal Fondo o dal suo delegato da eventuali investimenti in essere dell'investitore nel Fondo;

SI

NO

ASTENUTO

- stabilire che eventuali differenze tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rimborso ed eventuali costi sostenuti dal Fondo o dal suo delegato per fare valere i diritti del Fondo vengano imputate al sottoscrittore del Fondo, previa richiesta scritta, a titolo di compensazione per i danni sofferti dal Fondo o dal suo delegato;
- stabilire che, laddove i proventi del rimborso risultino superiori al prezzo di acquisto e dei suddetti costi, la differenza possa essere trattenuta dal Fondo o dal suo delegato, come pattuito di volta in volta dagli stessi, mentre, laddove i proventi del rimborso e qualsivoglia altro importo effettivamente recuperato dall'investitore risultino inferiori al prezzo di acquisto, la differenza sarà a carico del Fondo o del delegato, come pattuito di volta in volta dagli stessi; e
- stabilire che, fino all'avvenuta ricezione del prezzo di acquisto, il trasferimento o la conversione delle azioni pertinenti non siano consentiti, con sospensione dei diritti di voto e del diritto alla distribuzione dei dividendi.

**Aggiornamento delle disposizioni relative alla liquidazione, alla riorganizzazione o alla fusione di comparti o classi di azioni**

2. Modificare l'Articolo 20, tra l'altro, per:
- SÌ
- NO
- ASTENUTO
- descrivere in quali circostanze il Consiglio può decidere (i) di liquidare un comparto, (ii) di chiudere una classe del Fondo mediante fusione con un'altra classe del medesimo comparto, di un altro comparto o di un altro organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, (iii) di riorganizzare un comparto e (iv) di procedere alla fusione di comparti. In particolare, la soglia al di sotto della quale il Consiglio può decidere di adottare una di queste misure sarà riportata nel Prospetto anziché nello Statuto. Inoltre, l'intenzione è di incrementare tale soglia a 30.000.000 di USD o 1.000.000 di azioni. Al Consiglio sarà conferito il potere di prendere una delle suddette decisioni, tra l'altro, ove richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili al Fondo, ai suoi comparti o alle sue classi di azioni o se la proposta è nel migliore interesse degli azionisti; e
  - chiarire che si applicheranno le disposizioni sulle fusioni di OICVM contenute nella Legge (come riportato di seguito) nonché in eventuali normative attuative.

**Aggiornamento delle disposizioni relative alla nomina del Consiglio**

3. Modificare l'Articolo 12 per stabilire che l'assemblea generale degli azionisti in cui vengono eletti gli amministratori del Fondo debba inoltre determinare il numero degli amministratori, il loro compenso e la durata del loro mandato (massimo sei anni) e che gli amministratori vengano eletti con la maggioranza dei voti espressi.
- SÌ
- NO
- ASTENUTO

**Aggiornamento per riflettere le disposizioni legali introdotte per effetto delle modifiche apportate alla Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio (la "Legge") e alla Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali**

4. Modificare l'Articolo 4 per conferire al Consiglio il potere di aggiornare lo Statuto in caso di delibera di trasferimento della sede legale del Fondo in una qualsiasi municipalità del Granducato di Lussemburgo.
- SÌ
- NO
- ASTENUTO

5. Modificare l'Articolo 6 al fine, tra le altre cose, di:
- SÌ
- NO
- ASTENUTO
- consentire al Fondo di emettere certificati azionari globali ai sensi dell'Articolo 41 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche; e
  - consentire al Fondo di inviare comunicazioni agli azionisti tramite e-mail, a condizione che questi abbiano fornito un indirizzo e-mail e abbiano acconsentito a essere contattati tramite posta elettronica.

6. Modificare l'Articolo 10, tra l'altro, per stabilire che:
- SÌ
- NO
- ASTENUTO
- nei limiti consentiti dalla legge, l'assemblea generale annuale degli azionisti potrà tenersi in una data, a un'ora o in un luogo diversi rispetto a quelli indicati nello Statuto, come deliberato dal Consiglio;
  - le assemblee generali annuali potranno avere luogo all'estero, nei limiti consentiti dalla legge;
  - salvo diversa disposizione di legge, le delibere dell'assemblea generale degli azionisti saranno approvate dalla maggioranza semplice dei voti espressi;
  - i voti espressi non includono i voti relativi alle azioni di azionisti che non hanno partecipato alla votazione, che si sono astenuti o che hanno reso un voto in bianco o nullo;
  - il Consiglio ha la facoltà di sospendere il diritto di voto in sede di assemblea agli azionisti che non abbiano adempiuto ai loro obblighi nei confronti del Fondo o degli altri azionisti; e
  - gli azionisti potranno scegliere di astenersi dall'esercitare i loro diritti sulla totalità ovvero su una porzione delle azioni detenute, provvisoriamente o a tempo indeterminato.

<p>7. Modificare l'Articolo 11 al fine, tra le altre cose, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● stabilire che gli azionisti si riuniranno previa comunicazione trasmessa dal Consiglio ai sensi delle leggi del Lussemburgo;</li> <li>● stabilire che può essere utilizzata una data di registrazione per calcolare i requisiti di quorum e di maggioranza applicabili alle assemblee generali degli azionisti e per determinare il diritto degli azionisti di partecipare ed esercitare i loro diritti di voto, nella misura consentita e conformemente alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi; e</li> <li>● chiarire le circostanze in cui è ammesso l'invio di comunicazioni agli azionisti tramite e-mail nonché la procedura da osservare per mantenere, esercitare o revocare tale diritto.</li> </ul>	<p>SÌ <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p> <p>ASTENUTO <input type="checkbox"/></p>	
<p>8. Modificare l'Articolo 15, tra l'altro, per stabilire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● un comparto del Fondo può investire in un altro comparto del Fondo, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili; e</li> <li>● il Consiglio può istituire qualsiasi comparto che si qualifichi come OICVM feeder o OICVM master, convertire qualsiasi comparto esistente in un OICVM feeder o OICVM master oppure modificare l'OICVM master di un qualsiasi suo OICVM feeder.</li> </ul>	<p>SÌ <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p> <p>ASTENUTO <input type="checkbox"/></p>	
<p>9. Modificare l'Articolo 16 al fine, tra le altre cose, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● stabilire che la procedura descritta in questo articolo in merito ai conflitti d'interesse di un amministratore non si applica se le decisioni del Consiglio riguardano operazioni correnti stipulate in condizioni normali; e</li> <li>● qualora venga meno il quorum in sede di assemblea del Consiglio in ragione di un conflitto di interessi riguardante uno o più amministratori, il Consiglio potrà deliberare di rimettere ad un'assemblea degli azionisti la decisione in merito al punto all'ordine del giorno che ha fatto emergere il conflitto di interessi.</li> </ul>	<p>SÌ <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p> <p>ASTENUTO <input type="checkbox"/></p>	
<b>Aggiornamento dello Statuto, modifiche generali e non sostanziali</b>		
<p>10. Modificare l'Articolo 7, tra l'altro, per stabilire che il Consiglio ha il potere (i) di rifiutare l'emissione o l'iscrizione di qualsiasi trasferimento di azioni; (ii) di procedere al rimborso forzoso delle partecipazioni esistenti; (iii) di imporre le restrizioni; oppure (iv) di richiedere le informazioni che ritiene necessarie per assicurare che nessuna azione sia acquistata o detenuta (direttamente o indirettamente) (a) da "Soggetti statunitensi", (b) da soggetti che violano la legge, i regolamenti o le disposizioni di qualsivoglia paese o autorità governativa, o (c) da qualsiasi persona in circostanze che secondo il Consiglio o i suoi delegati possono far sì che il Fondo o i suoi delegati siano soggetti a imposte o sanzioni, penali, oneri o altri svantaggi (pecuniari, amministrativi o operativi) cui il Fondo o i suoi delegati non sarebbero stati altrimenti soggetti o che possono ledere in altro modo gli interessi del Fondo o (d) qualsivoglia soggetto che possa aver superato gli eventuali limiti applicabili alla detenzione di azioni.</p>	<p>SÌ <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p> <p>ASTENUTO <input type="checkbox"/></p>	
<p>11. Modificare l'Articolo 8 al fine, tra le altre cose, di chiarire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● il termine "Soggetto statunitense", se utilizzato nello Statuto, avrà il significato attribuitogli di volta in volta dal Consiglio e riportato nel Prospetto;</li> <li>● il Fondo ha la facoltà di procedere al rimborso o alla conversione di azioni di una classe laddove risulti che un azionista o un beneficiario effettivo di una classe di azioni con criteri di ammissibilità specifici non soddisfa tali criteri; e</li> <li>● il Consiglio potrà trattenere qualsivoglia richiesta di trasferimento nonché il pagamento dei proventi di qualsivoglia richiesta di rimborso elaborata, fino all'avvenuta produzione delle informazioni aggiuntive richieste dal Fondo.</li> </ul>	<p>SÌ <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p> <p>ASTENUTO <input type="checkbox"/></p>	
<p>12. Modificare l'Articolo 15 per stabilire che, salvo diversa indicazione del Prospetto, il Fondo non investirà più del 10% del patrimonio di un comparto in organismi d'investimento collettivo del risparmio ai sensi dell'Articolo 41 (1) (e) della Legge.</p>	<p>SÌ <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p> <p>ASTENUTO <input type="checkbox"/></p>	
<p>13. Modificare l'Articolo 20, tra l'altro, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● stabilire che potranno essere istituite procedure di autenticazione dal Fondo o dai suoi delegati al fine di soddisfare le leggi o i regolamenti pertinenti ovvero ridurre il rischio di errori e frodi; e</li> <li>● chiarire che le richieste di rimborso e di conversione possono essere revocate alle condizioni stabilite dal Consiglio o dai suoi delegati ed eventualmente riportate nel Prospetto.</li> </ul>	<p>SÌ <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p> <p>ASTENUTO <input type="checkbox"/></p>	
<p>14. Modificare l'Articolo 21, tra l'altro, per aggiungere e chiarire le circostanze in cui il Consiglio può sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni di un comparto e il prezzo di emissione, di conversione e di rimborso.</p>	<p>FAVOREVOLE <input type="checkbox"/></p> <p>CONTRARIO <input type="checkbox"/></p> <p>ASTENUTO <input type="checkbox"/></p>	

<p><b>15.</b> Modificare l'Articolo 22 per stabilire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● il valore patrimoniale netto per azione del Fondo potrà essere rivisto in modo da tenere conto di eventuali spese di negoziazione e implementare tecniche di swing pricing, come dettagliato ulteriormente nel Prospetto e come ritenuto adeguato dal Consiglio, nonché arrotondare l'importo ottenuto per eccesso o per difetto al decimale successivo, come stabilito dal Consiglio; e</li> <li>● in determinate circostanze, il Consiglio può annullare una valutazione ed effettuare una nuova.</li> </ul>	<p><b>FAVOREVOLE</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>CONTRARIO</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>ASTENUTO</b> <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>16.</b> Modificare l'Articolo 23 per stabilire che le azioni possono essere emesse a fronte di un conferimento in natura.</p>	<p><b>FAVOREVOLE</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>CONTRARIO</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>ASTENUTO</b> <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>17.</b> Modificare l'Articolo 26 al fine, tra le altre cose, di chiarire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ai sensi dell'articolo 181 della Legge, la liquidazione dell'ultimo comparto rimanente del Fondo comporterà automaticamente la liquidazione del Fondo e dovrà essere approvata in sede di assemblea straordinaria degli azionisti; e</li> <li>● i proventi della liquidazione possono essere distribuiti in contanti o in natura.</li> </ul>	<p><b>FAVOREVOLE</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>CONTRARIO</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>ASTENUTO</b> <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>18.</b> Modificare l'Articolo 3 per aggiornare il riferimento alla legge applicabile come segue: <i>"L'oggetto della Società è investire i fondi di cui dispone in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide e in altri strumenti consentiti dalla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio, come di volta in volta modificata (la "Legge"), allo scopo di diversificare i rischi di investimento e corrispondere ai propri azionisti i proventi della gestione del proprio patrimonio. La Società può adottare tutti i provvedimenti ed effettuare tutte le operazioni ritenute utili per il conseguimento e lo sviluppo del suo oggetto sociale, nella misura massima consentita dalla Legge."</i></p>	<p><b>FAVOREVOLE</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>CONTRARIO</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>ASTENUTO</b> <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>19.</b> Modificare vari articoli in modo da procedere a un aggiornamento generale dello Statuto al fine, tra le altre cose, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● modificare l'Articolo 5 per chiarire, tra l'altro, che i riferimenti alle classi di azioni nello Statuto devono essere compresi ai sensi dell'Articolo 181 della Legge;</li> <li>● modificare l'Articolo 6 per chiarire che il Fondo emetterà azioni unicamente in forma nominativa;</li> <li>● modificare l'Articolo 10 per stabilire che qualsiasi azionista può nominare un altro soggetto quale suo delegato per iscritto, tramite fax o con qualsiasi altro mezzo in grado di provare tale nomina;</li> <li>● modificare l'Articolo 13 per stabilire, tra l'altro, che (i) il consenso per rinunciare all'avviso di convocazione scritto di un'assemblea del Consiglio può essere dato per iscritto, tramite fax o con qualsiasi altro mezzo in grado di provare tale rinuncia, (ii) un amministratore può nominare un altro amministratore quale suo delegato per iscritto, tramite fax o con qualsiasi altro mezzo in grado di provare tale nomina e (iii) gli amministratori che partecipano a un'assemblea del Consiglio in teleconferenza o con altri sistemi di telecomunicazione sono considerati presenti a determinate condizioni;</li> <li>● modificare l'Articolo 19 per (i) stabilire che la società di revisione viene nominata dall'assemblea generale degli azionisti e (ii) eliminare il secondo paragrafo dell'Articolo;</li> <li>● modificare l'Articolo 20 per stabilire che le richieste di rimborso possono essere depositate per iscritto, tramite fax o con qualsiasi altro mezzo elettronico accettabile per il Fondo;</li> <li>● modificare l'Articolo 21 per chiarire che le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione possono essere revocate in caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto;</li> <li>● modificare l'Articolo 23, al fine di chiarire che le richieste di sottoscrizione possono essere revocate alle condizioni stabilite dal Consiglio o dai suoi delegati ed eventualmente riportate nel Prospetto;</li> <li>● modificare l'Articolo 27 per sostituire il riferimento al "capitolo 13 della Legge" con un riferimento al "capitolo 15 della Legge"; e</li> <li>● definire termini e aggiungere chiarimenti minori, a seconda delle esigenze.</li> </ul>	<p><b>FAVOREVOLE</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>CONTRARIO</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>ASTENUTO</b> <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>20.</b> Eliminare la traduzione francese dello Statuto ai sensi dell'Articolo 26 (2) della Legge.</p>	<p><b>FAVOREVOLE</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>CONTRARIO</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>ASTENUTO</b> <input type="checkbox"/></p>	

